

CONTRATTO COMMERCIALE (Siniscola, 3 febbraio 1780)

(Contratto fra pastori di Mamoiada e Agostino Cantone di Bonifacio)

Sia a tutti noto come le persone di Giuseppe Corcoddi, Salvatore Congiu, Antonio Cadinu e Michele Deyana, pastori di Mamoiada, che si trovano in questa Baronia a svernare e pascolare le loro pecore, da una parte, e dall'altra patron Giovanni Agostino Cantone di Bonifacio, presentatisi personalmente davanti a me che li conosco, di buon grado e con deliberata volontà convengono e si accordano su quanto segue: i predetti pastori promettono e si obbligano, non solo per loro stessi ma anche per i loro soci (il predetto Corcoddi per Giuseppe Dettori e altri, il Congiu per Antonio Basilio Mongiosu e altri della famiglia, Cadinu e Deyana per gli altri della loro compagnia di pastori), a vendere e consegnare al predetto Cantone tutto il formaggio bianco che otterranno nel presente anno nel periodo in cui gli stessi pastori resteranno con le loro pecore nei salti di Posada e Torp , dove attualmente si trovano, o in altri salti di questa Baronia.

Il formaggio dovr  essere ben confezionato, senza spaccature, commerciabile, da pesare quando piacer  e andr  bene a patron Cantone mediante un pesatore capace e gradito ad entrambe le parti, secondo il peso regio corrente, negli stessi locali in cui si troveranno a confezionare il formaggio, dopo averlo tolto dal liquido e arieggiato un poco.

Il predetto patron Cantone, a sua volta, promette e si obbliga a comprare e pesare il formaggio e a pagarlo a 16 lire e 15 soldi al quintale grosso, effettuando il pagamento in contanti subito dopo la pesata, scontando le caparre indicate pi  avanti dopo l'ultima pesata.

Per rispettare ed eseguire quanto sopra, il Cantone consegna ai pastori a titolo di caparre la somma di 75 lire in contanti, che gli stessi dichiarano di ricevere, e qualora ne avessero bisogno il patron dar  loro la somma che potr  dare. Entrambe le parti si impegnano vicendevolmente ad eseguire quanto sopra nei termini gi  esposti, senza alcuna dilazione o scusante.

E per dare maggior vigore al contratto, ciascuno obbliga la propria persona e tutti i propri beni mobili e immobili, presenti e futuri, sottomettendosi alla giurisdizione della Signora di questa Baronia e dei suoi ministri di giustizia.

Cos  affermano e giurano, alla presenza dei testi Luigi Turoni, notaio, Giuseppe Selis e Giovanni Spanu, tutti di questa Villa di Siniscola.

In testimonium veritatis Antonio Lorenzo Turoni pubblico notaio.